

Da detenuti lavoratori a lavoratori detenuti. Chi lavora, non può avere diritti e tutele diverse per condizioni di lavoro.

Traccia relazione 1 giugno 2022

Il lavoro è elemento cardine della rieducazione, ed è elemento fondante del nostro ordinamento Costituzionale, fin dall'art. 1.

La Costituzione non fa differenza fra lavoratori detenuti e non, tutela il lavoro in tutte le sue forme, per questo, in carcere, deve perdere ogni carattere afflittivo, di sfruttamento, di minore riconoscimento, e stabilire pari dignità e pari diritti.

Anche la giurisprudenza costituzionale, come la Corte EDU, ha ripetutamente affermato la formale equipollenza del lavoro penitenziario con il lavoro libero, ed il fatto che sia finalizzato alla rieducazione non implica di per sé alcuna deroga alla comune disciplina giuslavoristica e previdenziale.

Non può essere un obbligo, né un'opportunità, è un diritto/dovere, l'Amministrazione "è tenuta a" garantirlo.

Eppure, ancora oggi, permangono differenze importanti, a partire dalla retribuzione, stabilita nella misura dei due terzi di quella contrattualmente prevista, o nell'accesso agli ammortizzatori, cosa assolutamente non scontata, se pensiamo all'impegno assunto, insieme ad Inca Cgil, promuovendo vertenze per garantire il diritto al riconoscimento della Naspi ai detenuti.

INPS, negli anni, aveva sempre riconosciuto l'indennità di disoccupazione ai detenuti impegnati in attività lavorativa retribuita all'interno dell'istituto penitenziario, o alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria. Con il messaggio 909 del 5 marzo 2019, però, ribalta il proprio orientamento, non riconoscendo l'indennità di disoccupazione NASPI in occasione dei periodi di inattività in cui i detenuti vengono a trovarsi.

Il messaggio prende a riferimento la decisione di Cassazione 18505 del 2006, che recita "l'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario non è equiparabile alle prestazioni di lavoro svolte al di fuori dell'ambito carcerario e alle dipendenze di datori di lavoro diversi dall'Amministrazione Penitenziaria"

Su questo il collegio legale di INCA CGIL, i garanti dei detenuti, i nostri uffici vertenze già si sono pronunciati, e sono state promossi numerosi ricorsi amministrativi avverso il mancato riconoscimento, con esito positivo.

Le norme, dall'OP del 1975, al D.Lgs 124 del 2018, stabiliscono infatti che i detenuti che lavorano hanno diritto, come tutti i lavoratori, ai benefici previdenziali, ad un trattamento che "deve riflettere" quello della società libera: il detenuto che lavora deve vedersi riconosciuti gli stessi diritti del cittadino libero, ha diritto ad una remunerazione corrispondente alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato, al riposo settimanale ed annuale, ai benefici previdenziali.

Ma non solo per questo riteniamo immotivata la decisione assunta da INPS nel 2019, e chiediamo, anche con questa nostra iniziativa, che venga superata. Dobbiamo infatti ricordare che la pronuncia della Cassazione è antecedente alla sentenza della Corte Costituzionale 341/2006, che ha confermato la competenza del giudice del lavoro (e non del magistrato di sorveglianza) nelle controversie di lavoro in cui siano parte i detenuti, che verrà in seguito approfondita.

E, oltre a questo, un ragionamento assume fondamentale importanza, la negazione del beneficio della Naspi si pone (come autorevolmente sostenuto dall'avv. Santini nella sua preziosa memoria) in contrasto non solo con il principio di uguaglianza, ma con la funzione rieducativa, stabilita dalla nostra Costituzione, che deve avere la pena.

La non completa declinazione di tutele e diritti mette, infatti, in discussione proprio il progetto inclusivo di rieducazione e reinserimento sociale che deve attuarsi attraverso il lavoro: la natura "educativa" del lavoro penitenziario deriva dal fatto che si ripropone il

vincolo di subordinazione proprio dei comuni, normali, rapporti di lavoro, e dal fatto che sia accompagnato dalle comuni tutele giuslavoristiche.

Sono contraddizioni che ancora sottendono ancora una logica punitiva nei confronti dei reclusi.

Solo riconoscendo piene tutele e concreti diritti la persona ristretta può riconoscersi appieno come lavoratore.

Come sostiene del Garante Nazionale Mauro Palma, si è in carcere perché si è puniti, non per essere puniti, e la negazione delle normali, comuni, tutele giuslavoristiche è una ulteriore afflizione.

In più, come Organizzazione Sindacale non possiamo accettare che i diritti del lavoro, dei lavoratori, siano declinati in maniera diversa a seconda di chi è la persona che svolge quel lavoro.

Se vogliamo che, davvero, la persona ristretta possa riconoscersi come lavoratore, portatore di diritti e doveri, e passare dalla condizione di detenuto lavoratore a quella di lavoratore detenuto. E' la persona al centro, con i suoi diritti, con la sua dignità.

Non possiamo permettere che prevalga quel pensiero, che oggi rischia di diventare predominante, per cui le persone ristrette possono (o addirittura devono) avere diritti inferiori. Lavoro, salute, affetti, devono essere garantiti a tutti. Il 20 maggio scorso abbiamo ragionato, a Firenze, su un contratto individuale di assunzione per chi lavora alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, oggi, affrontiamo il tema del riconoscimento della Naspi, all'interno del ragionamento complessivo che come CGIL portiamo avanti perché il lavoro in carcere abbia pieno riconoscimento e pieni diritti, altrimenti non è lavoro, è altro.

Denise Amerini

Resp. Dipendenze – carcere

Area Stato Sociale e Diritti